

1 003 00000 00152694689

7400

# Polizza UNIPOLSAI TERZO SETTORE

NUMERO POLIZZA

1/2487/119/183371679

AGENZIA VOGHERA

CODICE SUBAGENZIA

309

Contraente/Assicurato

Domicilio Partita IVA MALASPINA SPORT TEAM S.S.D. A R.L.

VIALE FRANCESCO RESTELLI, 3 - 20124 MILANO - MI

09020390960

DATI GENERALI				
Effetto polizza	13/09/2021	Scadenza polizza	03/10/2021	
Scadenza prima rata	03/10/2021	Frazionamento premio	TEMPORANEA	
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO	
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	NO	
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO	

	F	REMI IN EURO			
PREMI DI RATA	Netto	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	,	==			
Rate successive	==	==	==	==	===
PREMIO ANNUO IN EURO					

MAKE 13 元	Macro Area Rischi temporanei	
Attività: CAMPUS E CENTRI ESTIVI SPORTIVI		
Denominazione dell'evento: MINI BASKET		
	GARANZIE	

# SEZIONE INFORTUNI Sport: GRUPPO 1 Numero giorni: 20 Numero teste: 30 Garanzie Base

Numero teste: 30		
Garanzie Base	Somma assicurata Pro capite	Premio netto annuo totale
Morte	25.000,00	
Invalidita' Permanente	50.000,00	
- Franchigia: 5%		
- Grado di liquidazione: TABELLA VALUTAZIONE DI POLIZZA		
Garanzie supplementari (a pagamento)		
Rimborso spese mediche	1.500,00	
- Limiti di indennizzo: vedi art. 3.3.1 del Set Informativo		

Totale pre	mio Sezione Infortuni	•	
INFORMAZION	I RELATIVE AI PREMI		

#### Il presente contratto:

È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

l mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

#### INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

# DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

#### Il Contraente dichiara:

di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018

## Art. 3.1.1 - Garanzie prestate

Le seguenti garanzie saranno operanti solo se espressamente indicate in Polizza.

## a) Morte

La garanzia è prestata, nel limite della Somma assicurata indicata in Polizza, per l'Infortunio che ha come conseguenza la morte dell'Assicurato. L'operatività della garanzia è estesa anche al caso in cui la morte si verifichi successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell'Infortunio.

L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se l'Indennizzo per Invalidità Permanente è stato pagato, ma l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo, i Beneficiari, o in difetto di designazione gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato per l'Invalidità Permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

## b) Invalidità Permanente

(Valida solo per attività "Sagre - Fiere - Feste paesane", "Convegni - Conferenze e dibattiti - Proiezioni film e documentari - Rappresentazioni Teatrali", "Cene e feste sociali", "Concerti", "Carnevale", "Soggiorni - Gite", "Mostre", "Camminate - Giornate ecologiche" e "Campus e Centri estivi non Sportivi")

La garanzia è prestata, nel limite della Somma assicurata indicata in Polizza, per l'Infortunio occorso all'Assicurato che ha come conseguenza una Invalidità Permanente accertata secondo i criteri e la Tabella di Valutazione indicati all'Art. 5.4 Criteri di valutazione dell'Invalidità Permanente delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, o dalla Condizione specifica di cui all'Art 3.4.1 Tabella INAIL, se operante.

La garanzia è prestata anche se l'Invalidità Permanente si verifichi successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell'Infortunio.

In caso di Invalidità Permanente di grado inferiore o uguale al 3% (Franchigia) non è previsto alcun Indennizzo.

Per gli Assicurati di età pari o superiore a 81 anni al momento del Sinistro, non è previsto alcun Indennizzo in caso di Invalidità Permanente di grado inferiore o uguale al 5% (Franchigia).

Per l'Invalidità Permanente di grado superiore al 3%, o al 5% per tutti gli Assicurati sopra indicati, l'Indennizzo verrà corrisposto in misura percentuale della Somma assicurata per Invalidità Permanente, secondo le condizioni riportate nella Tabella di Indennizzo di cui all'Art. 5.5 Criteri di Indennizzo dell'Invalidità Permanente delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

#### Invalidità Permanente

#### (Valida solo per attività "Tornei - Manifestazioni sportive" e "Campus e Centri estivi Sportivi")

La garanzia è prestata, nel limite della Somma assicurata indicata in Polizza, per l'Infortunio subìto dall'Assicurato che ha come conseguenza una Invalidità Permanente accertata secondo i criteri e la Tabella di Valutazione indicati all'Art. 5.4 Criteri di valutazione dell'Invalidità Permanente delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, o dalla Condizione specifica di cui all'Art 3.4.1 Tabella INAIL, o dalla Condizione specifica di cui all'Art 3.5.2 Tabella SPORT D.L. 2010, se operante.

# Per "Tornei - manifestazioni sportive", "Campus e Centri Estivi Sportivi" in cui vengono svolti sport classificati nel gruppo 1 dell'Allegato A

In caso di Invalidità Permanente di grado inferiore o uguale al 5% (Franchigia) non è previsto alcun Indennizzo.

Per l'Invalidità Permanente di grado superiore al 5%, l'Indennizzo verrà corrisposto in misura percentuale della Somma assicurata per Invalidità Permanente, secondo le condizioni riportate nella Tabella di Indennizzo di cui all'Art. 5.5 Criteri di Indennizzo dell'Invalidità Permanente delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 3.3.1 - Rimborso Spese Mediche

In caso di Infortunio indennizzabile in base alle condizioni contrattuali, la Società, nel limite della Somma assicurata indicata in Polizza, provvede al Rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per:

a) Accertamenti diagnostici;

- b) Onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché, nel caso di intervento chirurgico: dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento:
- c) I medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali (escluse spese di natura alberghiera), le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare un danno estetico nonché gli interventi di chirurgia plastica ed estetica con un limite del 20% della Somma assicurata;

d) Le rette di degenza;

- e) L'acquisto o il noleggio, per un massimo di 365 giorni, di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- f) Il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e all'istituto di Cura e/o ambulatorio entro il 20% della Somma assicurata;

g) Spese per accertamenti medico legali esclusi quelli previsti per l'eventuale arbitrato;

h) Cure odontoiatriche, paraodontopatie e protesi dentarie nel limite complessivo del 10% della Somma assicurata e con il massimo di € 1.100,00. Resta inteso che il Rimborso delle spese per le protesi dentarie, se dovuto, sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre un Anno dalla data del Sinistro.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% con un minimo non indennizzabile di € 40,00 e un massimo di € 250,00 a carico dell'Assicurato.

Per gli sport classificati nel gruppo 1 dell'Allegato A

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% con un minimo non indennizzabile di € 100.00 a carico dell'Assicurato.